



Coordinamento della
Conciliazione Forense

Mozione di Mantova

XVIII Assemblée del Coordinamento della Conciliazione Forense **CONFERMA OBBLIGATORIETA' DELLA MEDIAZIONE COME CONDIZIONE DI** **PROCEDIBILITA'**

-Viste le mozioni n. 37 e 53 approvate dal Congresso Nazionale Forense di Rimini nel 2016 in cui l'Avvocatura all'unanimità ha dichiarato la volontà di rafforzare l'effettivo svolgimento della mediazione e di promuoverne la diffusione come strumento di risoluzione della controversia, alternativo alla giurisdizione;

-Visto l'art. 5 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 28 del 2010 (coordinato con le modifiche di cui al DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013) che ha previsto l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le materie ivi indicate, con efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore (pertanto con scadenza per il prossimo 20.09.2017);

-In considerazione degli oggettivi risultati che l'applicazione di tale disposizione ha avuto per la diffusione della mediazione, soprattutto in alcune materie, nell'ordinamento giuridico italiano e per il confermarsi del ruolo decisivo dell'Avvocatura promotore della tutela dei diritti dei cittadini;

-Vista la riduzione delle controversie pendenti presso i Tribunali e le Corti di Appello che l'applicazione della normativa ha conseguito per il decisivo apporto dell'Avvocatura;

-Ritenuto che il processo di affermazione della mediazione nella società, quale efficace strumento di risoluzione delle controversie e nell'Avvocatura, quale risorsa di identità e di sviluppo professionale, richieda il rinnovo della conferma dell'obbligatorietà del tentativo di mediazione;

-Visti i risultati statistici conseguenti al monitoraggio effettuato dal Ministero della Giustizia, per cui almeno la metà dei tentativi di mediazione effettivamente svolti si sono conclusi con l'accordo di conciliazione.

Ritenuto che il sopraggiungere della scadenza del 20.09.2017, senza l'intervento normativo invocato, comporti la sicura battuta d'arresto delle attività degli Organismi di Mediazione Forense e la conseguente perdita del punto di riferimento che essi costituiscono anche per le sinergie che in

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Catania-
Chieti- Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia-Forlì Cesena - Genova- Ivrea - L'Aquila - Lanciano-
Latina -Lecco- Macerata - Mantova - Massa Carrara- Matera- Messina - Milano - Modena - Monza -
Nocera Inferiore - Nola - Nuoro- Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pistoia-
Pordenone - Prato - Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere -
Spoleto - Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli - Torino - Trani- Trento - Treviso - Vasto - Venezia -
Verbania- Verona - Vicenza-Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti - 06121 Perugia - tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

molti Tribunali si sono costituite per l'implementazione della mediazione, e senza tralasciare anche le gravi ripercussioni che scaturirebbero sui rapporti lavorativi in corso con il personale impiegato. Tutto ciò premesso, l'Assemblea del Coordinamento della Conciliazione Forense assume la seguente:

Delibera

Il Coordinamento della Conciliazione Forense conferma l'essenzialità della mediazione quale strumento professionale dell'Avvocatura per la promozione e per la tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese.

Ribadisce che per la definitiva affermazione della mediazione nel tessuto sociale, come efficace strumento di risoluzione delle controversie alternativo alla giurisdizione, sia necessario confermare l'art. 5 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 28 2010 (così come modificato dal DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013) che pone il tentativo di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tal fine, il Coordinamento della Conciliazione Forense promuoverà in tutte le sedi ritenute utili l'introduzione di una disposizione normativa che preveda detta conferma, formulando istanze al Legislatore, al Governo, ai Ministeri di competenza, al Consiglio Nazionale Forense e all'Organismo di rappresentanza dell'Avvocatura, nonché alle Associazioni.

In particolare, come intervento normativo, si richiede la soppressione dei periodi terzo e quarto dall'art. 5 comma 1 bis del Decreto Legislativo n. 28 2010 (così come modificato DL n.69/2013 convertito con L. n. 98/2013).

In ragione dell'approssimarsi della scadenza del termine dell'obbligatorietà, prevista per il 20.09.2017, si ritiene necessaria la massima diffusione del contenuto della presente delibera.

La presente delibera sarà inviata al Consiglio Nazionale Forense, all'Organismo Congressuale Forense, ai singoli Ordini, al Ministero della Giustizia, al Ministero per lo Sviluppo Economico e ad altri Enti e/o Soggetti ritenuti necessari.

Sedi aderenti

Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio - Catania - Chieti - Fermo - Ferrara - Firenze - Foggia - Forlì - Cesena - Genova - Ivrea - L'Aquila - Lanciano - Latina - Lecco - Macerata - Mantova - Massa Carrara - Matera - Messina - Milano - Modena - Monza - Nocera Inferiore - Nola - Nuoro - Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara - Pistoia - Pordenone - Prato - Reggio Emilia - Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere - Spoleto - Sulmona - Teramo - Terni - Tivoli - Torino - Trani - Trento - Treviso - Vasto - Venezia - Verbania - Verona - Vicenza - Viterbo

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti - 06121 Perugia - tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it



Coordinamento della
Conciliazione Forense

Sedi aderenti

**Ancona - Ascoli Piceno - Bari - Bergamo - Brescia - Bologna - Bolzano - Busto Arsizio – Catania-
Chieti- Fermo - Ferrara - Firenze – Foggia-Forlì Cesena – Genova- Ivrea - L'Aquila – Lanciano-
Latina –Lecco- Macerata - Mantova – Massa Carrara- Matera- Messina - Milano - Modena - Monza -
Nocera Inferiore - Nola – Nuoro- Palermo - Parma - Pavia - Perugia - Pesaro - Pescara – Pistoia-
Pordenone - Prato – Reggio Emilia- Roma - Ravenna - Rossano - Rovereto - S. Maria Capua a Vetere -
Spoleto – Sulmona-Teramo - Terni - Tivoli – Torino – Trani- Trento - Treviso - Vasto - Venezia –
Verbania- Verona – Vicenza-Viterbo**

Sede legale

Fondazione Forense di Perugia
Piazza Matteotti – 06121 Perugia – tel. 0755724254 fax 0755730788
www.conciliazioneforense.it - info@conciliazioneforense.it